

Articolo 1 - Costituzione dell'ABEI e sede

È costituita, l'ABEI (The Association of British Engineers in Italy). L'Associazione assume la denominazione di "ABEI -The Association of British Engineers in Italy".

L'associazione è apolitica, apartitica, non confessionale, non ha scopo di lucro ed opera nell'osservanza delle disposizioni legislative vigenti nel paese ove è costituita.

L'associazione ha sede in via Padova n. 127, 20127 Milano.

Sedi secondarie verranno determinate dal Consiglio Direttivo il quale potrà anche decidere l'apertura di sedi o uffici distaccati dell'associazione nei paesi dell'Unione Europea.

Articolo 2 - Finalità

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, o di attività ad esse direttamente connesse, di tutela della specificità professionale, di collaborazione, di formazione, di informazione e di aggiornamento professionale, di adesione e di federazione con altre associazioni di analogo scopo sociale e codice deontologico.

Scopi dell'associazione sono:

a) Il miglioramento delle conoscenze scientifiche sui problemi tecnici che ricadono nell'ambito dei settori dell'ingegneria;

b) La sensibilizzazione degli organi politici ed amministrativi e dell'opinione pubblica mediante un'opera di informazione ai fini del raggiungimento dello scopo sociale dell'associazione;

c) il mantenimento e lo sviluppo di attività e programmi di utilità sociale e professionale rivolti alla prevenzione ed al miglioramento della qualità della vita sull'intera popolazione o su fasce a rischio e, la tutela dei membri dell'associazione, e dei professionisti associati;

d) il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti, attraverso scambi culturali, di informazione, di esperienze con enti pubblici e privati, la collaborazione con Enti, organismi ed istituzioni Europei per valorizzare il profilo pro-fessionale degli associati, il loro contributo tecnico e la loro attività quale apporto sociale nell'ambito della Comunità Europea;

e) La rappresentanza in sede nazionale, europea od internazionale degli interessi degli associati.

Articolo 3 - Attività dell'associazione

Per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo precedente, l'Associazione si propone di:

a) tenere aggiornati gli associati sulla piena ed integrale applicazione delle direttive comunitarie europee, a proposito della libera circolazione dei "Professional Engineers" (cittadini residenti in Italia o in uno stato comunitario, ed in possesso di una qualificazione ingegneristica rilasciata da una Institution nel Regno Unito riconosciuta da Royal Charter e del diritto di libera prestazione di servizi e di stabilimento;

b) istituire un elenco degli Associati, suddiviso nelle varie specializzazioni secondo le libere attività, e le professioni tecniche ed intellettuali;

c) Mantenere e sviluppare i rapporti personali e professionali tra i soci per i quali l'associazione provvede a prestare ogni più utile assistenza anche sindacale, segnatamente attraverso un apposito Comitato di assistenza giuridica per la soluzione degli eventuali quesiti e

problemi di ordine professionale, tecnico, legale, amministrativo e tributario;

d) attuare intese programmatiche con organismi universitari europei per la ammissione degli iscritti alla associazione a corsi di specializzazione universitari e post-universitari in Italia e nei paesi Europei;

e) Mantenere e sviluppare i rapporti, attraverso scambi culturali, di informazione, di esperienze con: Consolati, Ambasciate, Institutions, Societies, Ordini professionali, Università e con gli Istituti di Istruzione Universitaria Europei, britannici ed italiani soprattutto; la collaborazione con Enti, organismi ed istituzioni Europei per valorizzare il profilo professionale degli associati, il loro contributo tecnico e la loro attività quale apporto sociale nell'ambito della Comunità Europea;

f) promuovere l'aggiornamento e l'avanzamento tecnico/scientifico in grado di favorire il miglioramento culturale e professionale, anche mediante la realizzazione di seminari, corsi di aggiornamento e di formazione, la produzione di articoli scientifici, eventualmente istituendo riviste od altri organi di stampa.

g) raccogliere fondi, contributi, elargizioni e risorse economiche in tutti i modi consentiti dalla legge ai fini dell'attuazione delle azioni e dei programmi di cui al presente articolo e dell'art. 2;

Articolo 4 - I soci

L'Associazione si compone di :

- **Soci promotori e fondatori** - coloro che hanno costituito l'Associazione e che sono sottoscrittori dell'atto costitutivo ;

- **Soci ordinari** - coloro che aderiscono all'ABEI successivamente alla sua costituzione, in possesso di una qualificazione rilasciata da una qualsiasi "Engineering Professional Body" Britannica (Engineering Council, Chartered ed Incorporated Engineers, IET, CIOB, ICE, etc.), che siano Corporate Members, ex o retired Members, siano residenti o domiciliati in Italia o in

uno stato comunitario, svolgano attività lavorativa autonoma o dipendente nell'ambito delle libere attività tecniche, professionali ed intellettuali negli stati di appartenenza della CEE e dell'Europa in generale ed abbiano una specchiata condotta morale, che pagano la quota associativa annua nella misura ordinaria che sarà determinata dagli organi associativi competenti.

Possono essere soci dell'associazione, altri Membri appartenenti ad altri ordini o associazioni, o con titoli idonei, a seguito richiesta dell'interessato, e su deliberazione del Consiglio Direttivo, soci collettivi in rappresentanza delle associazioni e/o enti professionali operanti in Italia e/o italiani.

- **Soci sostenitori** - persone fisiche o giuridiche, organismi ed enti, pubblici o privati, nazionali, stranieri o internazionali, che sostengono economicamente le finalità statutarie dell'associazione con libere elargizioni, sovvenzioni, lasciti, contributi o donazioni, o con versamenti superiori alla quota associativa;

- **Soci onorari** - persone che abbiano contribuito in maniera rilevante nei settori dell'ingegneria.

La quota associativa annuale sarà determinata, anno per anno, dai competenti organi della associazione.

Articolo 5 - Procedura di ammissione di soci

La domanda (in carta libera e diretta al Presidente dell'Associazione), di ammissione all'Associazione, unitamente al versamento della somma che sarà determinata dai competenti organi associativi a titolo di "diritto di iscrizione", corredata da due fotografie, dovrà indicare:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;

b) domicilio personale e professionale.

Alla domanda dovrà essere dichiarato ai sensi delle norme vigenti sull'autocertificazione, a pena di inammissibilità:

c) data e luogo di nascita;

d) residenza, domicilio e recapiti di reperimento, compresi numeri di cellulare e indirizzi di posta elettronica;

e) di non aver precedenti penali e procedimenti penali in corso;

f) appartenenza ad organismi professionali auto-nomi, attestazione di dipendenza da Enti, Istituti o Aziende per i prestatori di attività subordinata.

Sulla domanda di ammissione, delibera, con provvedimento insin-dacabile e discrezionale, il Consiglio Direttivo dell'ABEI, pre-vio parere obbligatorio e non vincolante dei Commissari Regionali o Delegati di zona.

Tutti i soci, ad esclusione dei Soci Sostenitori ed Onorari, hanno pari diritto di voto, di parteci-pazione alla formazione delle deliberazioni sociali e di assunzioni di cariche sociali.

Articolo 6 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) il Segretario Generale;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Comitato di assistenza giuridica e di rappresentanza e difesa legale.

Articolo 7 - L'assemblea dei soci

È convocata almeno una volta all'anno e dovrà tenersi entro il giorno 30 del mese di giugno. Essa viene convocata dal Presidente o dal Segretario Generale, oppure su deliberazione del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea dovrà avvenire mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sugli organi di stampa dell'associazione, website o periodici consociati almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno e l'ora della riunione, il luogo e l'ordine del giorno.

Verrà effettuata una prima e una seconda convocazione; la seconda convocazione non potrà essere effettuata a distanza inferiore alle due ore dalla prima.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza fisica della metà più uno degli iscritti.

In seconda convocazione con qualsiasi numero.

Le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato al pagamento delle quote sociali. Non sono ammesse deleghe.

Articolo 8 - Funzioni dell'assemblea

L'assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, al quale appartengono di diritto i soci fondatori e del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea dei soci ratifica l'attività e le iniziative assunte dai competenti organi associativi, in accordo con le indicazioni fornite dal Comitato di assistenza giuridica e di rappresentanza e difesa legale. L'assemblea può, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto, modificare il presente statuto. L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo: composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è composto da due membri ogni cento iscritti o frazioni di cento, in ogni caso non meno di dieci membri; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, ciascuno dei votanti può esprimere fino a 10 preferenze.

Nella prima seduta, che si svolge entro trenta giorni dallo scrutinio, i membri del Consiglio Direttivo nominano fra i suoi componenti::

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario Generale
- Tesoriere

Si riunisce a richiesta del Presidente, ovvero su richiesta di due terzi dei suoi componenti, che stabilisce l'ordine del giorno delle sue riunioni.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della quota di iscrizione "una tantum" e della quota associativa annuale.

Esegue tutte le delibere dell'Assemblea e persegue il raggiungimento degli scopi associativi indicati all'articolo 2; amministra il patrimonio dell'associazione e redige i bilanci preventivi e consuntivi; nomina Commissari Regionali, Fiduciari e Delegati di zona, nonché rappresentanti e delegati presso altre Associazioni, Enti e Organismi Nazionali ed Europei nomina commissioni di studio, delibera sulla ammissione dei nuovi soci, delibera sulla sospensione, decadenza o espulsione dei soci; delibera su ogni altra iniziativa che riterrà opportuna per il perseguimento degli scopi associativi, ivi compresa la costituzione di un ufficio stampa, designandone il responsabile.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Non è consentita la delega al voto. Esso delibera validamente con la presenza almeno di due dei suoi componenti.

Articolo 10 - Cariche sociali

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna. Da esecuzione alle delibere e provvede a tutte le iniziative che ritiene opportune e necessarie, coordina l'attività del Consiglio Direttivo, né convoca e presiede le riunioni. Stipula tutti i contratti, nessuno escluso, stipula accordi e convenzioni, firma gli atti e la corrispondenza purché preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo, compresa l'apertura di conti correnti bancari e postali;

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce con gli stessi poteri, in tutti quei casi in cui il Presidente non è possibile partecipare alle attività degli organismi dell'associazione ed in tutte le manifestazioni in cui è richiesta la sua presenza. In caso di grave impedimento o di particolare necessità, il Presidente può delegare il Vice Presidente a sostituirlo a tutti gli effetti di legge di cui al comma precedente. L'autorizzazione dovrà risultare da dichiarazione scritta, con firma autenticata nei modi di legge, contenente anche la durata e gli eventuali limiti;

Il Tesoriere firma l'apertura di conti correnti bancari e postali congiuntamente con il Presidente, cura l'amministrazione contabile dell'Associazione, redigendo e firmando il bilancio annuale, vigila ed interviene affinché i crediti siano tempestivamente saldati, esegue i pagamenti e gli acquisti, così come autorizzati dal Consiglio Direttivo;

Il Segretario Generale dell'Associazione provvede alla corrispondenza con i delegati, aggiorna il libro dei soci, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, può, in caso di urgenza sostituirsi al Consiglio Direttivo esercitando tutte le facoltà e le attribuzioni di competenza dello stesso chiedendone successivamente la ratifica al Consiglio Direttivo.

Firma con i Revisori dei Conti i bilanci, convoca su autorizzazione del Presidente le assemblee e le riunioni del Consiglio, può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad altro componente del Consiglio Direttivo e ai Commissari Regionali.

I Consiglieri operano nell'ambito del Consiglio Direttivo secondo le deliberazioni e secondo quanto proposto dal Consiglio stesso, a ciascuno di essi può essere attribuito un'incarico specifico, qualora potesse essere di utilità per l'attività dell'Associazione.

Articolo 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. È eletto dall'assemblea, elegge fra i suoi componenti il Presidente ed attribuisce di volta in volta le funzioni di Segretario ad uno dei suoi componenti. Redige la sua relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, esprimendo il suo parere. Partecipa a tutte le assemblee dell'associazione e può esprimere pareri su argomenti posti all'ordine del giorno che comportino impegni di spesa, senza diritto di voto.

In caso di decadenza di uno dei membri subentra il più anziano d'età dei supplenti.

Esplica le proprie funzioni in conformità alle vigenti norme di legge.

Articolo 12 - Il Comitato di assistenza giuridica e di rappresentanza e difesa legale.

Il Comitato esprime parere e fornisce consiglio per lo svolgimento dell'attività associativa e per il perseguimento degli scopi associativi.

Partecipa alle assemblee dell'associazione e, previo invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Assume la difesa civile dell'associazione e dei suoi organi anche con la supervisione di un Legale. A ciascun componente il Comitato verrà corrisposto un compenso annuale forfettario nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo per la sua attività di consulenza.

Separatamente, ad essi verrà corrisposto l'onorario spettante per ogni singola specifica attività contenziosa giudiziale, in misura da convenirsi con i suoi componenti stessi.

Articolo 13 - Patrimonio sociale - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal "diritti d'iscrizione" *una tantum* di cui all'articolo 5 del pre-sente statuto;

b) dalla quota associativa annua di cui all'articolo 4 del presente statuto;

c) dalle donazioni e somme che a titolo di liberalità pervengano in possesso dell'associazione da parte di soci o terzi;

d) dai beni mobili ed immobili che pervengano in possesso della associazione per acquisti, lasciti, donazioni, nonché dalle altre attività

previste dal presente statuto.

Articolo 14 - Destinazione

Il patrimonio dell'associazione deve essere destinato alle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto. Pertanto, l'Associazione, anche nel rispetto del vincolo legislativo , assume :

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie.

Articolo 15 - Disposizioni finanziarie

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere presentati per l'approvazione dei soci entro il 30 aprile.

Le quote associative, nella misura deliberata dall'assemblea, dovranno essere versate entro trenta giorni dall'inizio di ogni esercizio finanziario. Il Presidente, il Segretario Generale, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i Commissari Regionali nominati dal Consiglio Direttivo, hanno diritto ad un gettone per ogni presenza necessaria per lo svolgimento del mandato, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo oltre al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.

Articolo 16 - Scioglimento

L'associazione, senza peraltro perdere la propria autonomia, può affiancarsi, consociarsi, confederarsi ed aderire ad altri organismi di identica natura e che perseguono le stesse finalità, secondo le modalità che saranno fissate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà indire, in unione con altri Enti ed Organizzazioni, congressi annuali per l'unificazione degli indirizzi e degli scopi nei rapporti con le Autorità e gli Organismi Nazionali

ed Europei.

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato in assemblea straordinaria appositamente convocata, solo con il voto favorevole di tre quarti dei soci. La proposta di scioglimento, comunicata ai soci, almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea straordinaria, deve essere motivata.

In caso di scioglimento dell'Associazione, eventuali residui attivi verranno devoluti secondo quanto disposto all'art. 14 del presente statuto.

Articolo 17 - Esclusione del ricorso all'autorità giudiziaria

Le controversie tra i soci inadempienti gli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti o dal codice deontologico saranno portate davanti il Consiglio Direttivo che, ascoltate le parti, delibera sul merito, adottando tutti i provvedimenti del caso, secondo le disposizioni legislative e del regolamento interno.

Detta deliberazione è insindacabile.

E' escluso il ricorso all'Autorità giudiziaria civile, penale e amministrativa avverso qualsiasi deliberazione degli organi sociali, sotto la pena dell'espulsione.

Articolo 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge alle quali si fa riferimento.

[Scarica lo statuto in Pdf](#)